



Comune di Alleghe
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 04.04.2006 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 08.04.2014

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dallo Statuto comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato, corretto e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate o previste dalla legge, dallo Statuto comunale o dal regolamento, ogni decisione è adottata dal Presidente in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico e amministrativo.
3. Un esemplare del presente regolamento deve trovarsi sempre nella Sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

ART. 2
SEDE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita Sala del Palazzo Municipale che è il domicilio legale del Comune e la Sede della sua rappresentanza.
2. Una parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed uno spazio è riservato al pubblico.
3. Il Sindaco, per particolari e comprovate esigenze, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sua sede naturale quando ragioni di carattere sociale fanno ritenere opportuno la presenza del Consiglio nel luogo ove si sono verificati avvenimenti straordinari ed imprevedibili che richiedano l'impegno e la solidarietà generale di tutta la comunità locale.
4. Il luogo delle riunioni del Consiglio Comunale è nel territorio comunale.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e nel verbale delle deliberazioni.
6. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, all'esterno della sede del Palazzo Municipale, deve essere esposta la Bandiera della Repubblica Italiana, la Bandiera dell'Unione Europea e la Bandiera della Regione Veneto.

CAPO II
IL PRESIDENTE

ART. 3
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco, semprechè questi ricopra la carica di Consigliere Comunale, altrimenti, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni, il Consigliere anziano.
3. Consigliere anziano è colui che nelle elezioni amministrative ha ottenuto nella lista di maggioranza più voti sommando quelli di lista più quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri e, a parità di voti, il più anziano di età.

ART. 4
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, di osservare e fare osservare le leggi, lo Statuto e i regolamenti, di assicurare il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Egli, inoltre, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il risultato e ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.
3. Chi è stato espulso dalla Sala Consiliare, non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente, al termine dei lavori del Consiglio, prima di chiudere la seduta, può fare al civico consesso eventuali comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno e, su tali comunicazioni, il Consiglio Comunale non adotta deliberazioni.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ART. 5
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure di natura politico-amministrativa, ma tale diritto deve essere esercitato nel rispetto delle opinioni altrui, non deve offendere o ledere l'onorabilità delle persone e deve essere contenuto entro i limiti della educazione e della convivenza civile.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel comma precedente, il Presidente lo richiama all'ordine e, dopo un secondo richiamo, lo espelle dall'aula secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, del presente regolamento.

ART. 6
ORDINE DELLA DISCUSSIONE. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri Comunali che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e che intendono intervenire, sono autorizzati a parlare, previa richiesta e dopo l'assenso del Presidente, rivolgendosi all'intero Consiglio.
2. Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
3. Durante la trattazione degli argomenti sono vietate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Se ciò avviene, il Presidente toglie la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, ridando la parola a chi aveva diritto di parlare.
4. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando per richiamare il Consigliere al rispetto del Regolamento.
5. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione. Il pensiero che si intende esprimere deve essere conciso e circoscritto all'argomento. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli toglie la parola.

6. Ciascun Consigliere, nella discussione di ogni argomento, può intervenire non più di due volte per il tempo massimo di quindici minuti la prima volta e dieci minuti la seconda volta. I suddetti termini temporali sono raddoppiati per l'esame del Bilancio, del Conto Consuntivo, dello Statuto Comunale e dei Piani Territoriali ed Urbanistici.
7. Prima di porre in votazione un argomento, i Capigruppo consiliari possono richiedere al Presidente la dichiarazione di voto e la sua motivazione in maniera concisa.

ART. 7
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Chiunque accede alla Sala dell'adunanza consiliare deve mantenere un contegno adeguato ed un comportamento corretto e deve astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
2. In caso di disordini, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgomberata la Sala nella parte riservata al pubblico.

ART. 8
AMMISSIONE DI PERSONE ESTRANEE NELL'EMICICLO CONSILIARE

1. Il Presidente, qualora lo ritenga utile per l'approfondimento della discussione, può invitare nell'emiciclo della sala consiliare il responsabile dell'Ufficio competente nella materia da trattare al fine di dare, al Consiglio Comunale, ogni utile informazione e quant'altro risulti necessario. Può, altresì, invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
2. Effettuate le comunicazioni del caso e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri comunali, le predette persone escono dall'emiciclo consiliare.

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 9
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 10
PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida ed all'eventuale surrogazione dei Consiglieri Comunali eletti, al giuramento del Sindaco e alla comunicazione da parte dello stesso dei componenti della Giunta Comunale, nonché alla nomina della Commissione Elettorale Comunale. L'ordine delle suddette operazioni non può essere invertito.
2. La convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale neo eletto spetta al nuovo Sindaco che vi provvede entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da

consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
4. Non si fa luogo al giuramento del Sindaco e alla comunicazione da parte dello stesso della nomina dei componenti della Giunta Comunale e alla nomina della Commissione Elettorale Comunale, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 11

DIMISSIONI, SOSPENSIONE, RIMOZIONE E DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Le dimissioni, la sospensione, la rimozione e la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge.

CAPO II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

DIRITTI

1. Ogni Consigliere Comunale, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto:
 - a) di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b) di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 14;
 - c) di presentare interrogazioni e mozioni;
 - d) di esercitare l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - e) di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato. Tale facoltà deve essere esercitata in tempi e modi compatibili con il funzionamento degli uffici comunali;
 - f) di usufruire dei permessi retribuiti e delle assenze di cui al Titolo III, Capo IV, del D.lg.vo N. 267/2000;
 - g) di esprimere il proprio voto e le proprie idee;
 - h) di presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ART. 13

DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco tesa ad appurare la veridicità di una determinata circostanza, ovvero la conoscenza di un determinato fatto, e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare.
2. La mozione consiste in una richiesta tesa ad impegnare l'Amministrazione su un determinato fatto o problema di interesse locale.
3. Le interrogazioni e le mozioni sono indirizzate, prima di un Consiglio Comunale, a firma di uno o più Consiglieri, al Sindaco per iscritto. Sono poste all'ultimo punto della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed una copia della risposta, letta nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, viene consegnata, seduta stante, al proponente il quale alla fine, dichiara se è soddisfatto o meno della risposta ricevuta.

4. Dichiarata chiusa dal Presidente la seduta consiliare, i Consiglieri comunali possono fare delle richieste verbali su fatti e argomenti che riguardano il Comune e il Sindaco, o chi per lui, se sono in grado di rispondere, danno risposta verbale immediata.

ART. 14

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma, che deve intendersi perentorio, decorre dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta al Comune la richiesta dei Consiglieri indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo comunale.
3. La richiesta deve essere formulata per iscritto ed accompagnata dallo schema di deliberazione che si chiede venga approvata.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio di cui al comma 1°, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 15

DIRITTO DI PRESENTARE EMENDAMENTI

1. I Consiglieri possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale purchè gli stessi pervengano al Comune per iscritto almeno otto ore prima della seduta consiliare, e comunque in tempo utile affinché sugli stessi possano essere acquisiti i prescritti pareri.
2. Sono considerati emendamenti le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. Quando si tratta di variazioni di lieve entità, tali da non costituire una modifica sostanziale al contenuto del provvedimento, non richiedendo conseguentemente la nuova acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente, gli emendamenti possono venir presentati oralmente nel corso della seduta consiliare.
4. Gli emendamenti possono essere votati singolarmente o tutti insieme e la votazione degli stessi deve precedere quella del testo originario eventualmente emendato.

CAPO III

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16

DOMICILIO

1. Ciascun Consigliere non domiciliato o non residente nel Comune è tenuto ad eleggere un domicilio o un recapito nel territorio comunale presso il quale vengono effettuate tutte le comunicazioni dell'Ente connesse alla carica di Consigliere.
2. La scelta del domicilio o del recapito deve essere comunicata per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale entro 15 giorni dall'atto di convalida ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 17
SEGRETO D'UFFICIO

1. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di osservare il segreto su notizie ed atti ricevuti dagli uffici comunali e in particolare non possono trasmettere o divulgare informazioni e/o notizie di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 18
**PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI E
DELLE SEDUTE CONSILIARI**

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni di cui fanno parte e a tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, previa notifica all'interessato, da parte del Sindaco o di chi ne fa le veci, della comunicazione di decadenza.
3. Il Consigliere dichiarato decaduto ha diritto di far valere le sue giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della notifica.
4. La decadenza di un Consigliere è dichiarata, comunque, dal Consiglio per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.
5. I consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione al Sindaco o al Segretario Comunale. La giustificazione può essere fornita in apertura della seduta consiliare anche da un altro Consigliere. Dell'avvenuta giustificazione viene presa nota a verbale.

ART. 19
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze quando l'argomento riguarda interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'obbligo di cui al comma 1° non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 20
ASTENSIONE VOLONTARIA

1. L'astensione è volontaria quando un Consigliere non intende partecipare alla votazione di un determinato argomento. In tal caso l'astenuito si computa nel numero dei presenti ai fini del numero necessario per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

ART. 21
DIVIETI

1. Ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso il proprio Ente o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. Tale divieto non opera in caso di servizi, forniture e somministrazioni di appalti resi in via sporadica e non continuativa.

CAPO IV
INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 22
DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire ed assicurare il miglior funzionamento dell'attività amministrativa, può delegare, per particolari settori o servizi del Comune, uno o più consiglieri.
2. Nel provvedimento di incarico devono essere indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.
3. La revoca non comporta l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio.

CAPO V
I GRUPPI CONSILIARI

ART. 23

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare può essere formato da un minimo di tre componenti. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che hanno partecipato alla consultazione elettorale.
3. I singoli gruppi consiliari devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale, previa sottoscrizione ed accettazione da parte di tutti i Consiglieri eletti nella medesima lista, ad eccezione della lista di maggioranza, il cui capogruppo, non componente la giunta comunale, viene designato e comunicato al Segretario Comunale dal Sindaco, il nome del proprio capogruppo e il contrassegno nominativo del gruppo stesso, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere comunicate le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del mandato elettorale.
4. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere aderente al gruppo che abbia riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.
5. Ciascun Consigliere, nel corso del mandato elettorale, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza. Il Consigliere che intende appartenere a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando, se confluisce in un altro gruppo, la dichiarazione di accettazione da parte del capo del gruppo prescelto.
6. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
7. Ai gruppi consiliari viene assicurata la possibilità di procedere alla consultazione degli atti amministrativi per l'espletamento del loro mandato.

ART. 24
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Il Sindaco al fine di agevolare l'attività amministrativa del Comune e i lavori del Consiglio Comunale, può convocare i capigruppo consiliari per eventuali comunicazioni o accordi su argomenti di particolare interesse o delicatezza che investono l'attività dell'Ente.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o, da un Assessore o da un Consigliere da lui delegato.
3. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi sono impossibilitati a intervenire personalmente. Il Consigliere delegato interviene alla riunione previa presentazione al Presidente della conferenza della delega scritta.
4. Delle riunioni viene redatto un verbale, nella forma di resoconto sommario, da un componente la conferenza incaricato dal Sindaco. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

CAPO VI
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI O TEMPORANEE

ART. 25
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale può istituire, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale, all'inizio di ogni mandato amministrativo, proprie commissioni consiliari permanenti o temporanee al fine di rimuovere e risolvere eventuali problematiche del Comune.
2. Le commissioni permanenti o temporanee sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione segreta su designazione dei capigruppo consiliari.
3. Ogni commissione è composta dal Sindaco, o suo delegato, di diritto, e da numero due Consiglieri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari. Le nomine avvengono con voto limitato e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.
4. Qualora si renda necessario sostituire i componenti delle commissioni, per dimissioni o altra causa, la designazione del nuovo componente deve essere effettuata dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dal verificarsi della causa medesima.
5. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco e comunicate al rispettivo capogruppo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dalla data di assunzione al protocollo dell'Ente.
6. E' fatta salva per ogni Commissione istituita ai sensi del presente articolo la possibilità di avvalersi, per i propri lavori, del Responsabile del Servizio e/o dell'Assessore competenti con diritto di intervento e senza diritto di voto.

ART. 26
PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti o temporanee, se costituite, sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato, Assessore o Consigliere, che presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. La seduta è pubblica e la votazione palese.
2. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, con le stesse modalità che sono previste per la convocazione del Consiglio,

almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. L'avviso della convocazione con l'ordine del giorno è affisso all'Albo Pretorio on line del Comune, oltre che nelle bacheche ubicate sul territorio, ove vengono ordinariamente affissi gli atti dell'Ente a fini di maggiore conoscibilità e diffusione.

3. La partecipazione alle sedute delle commissioni non è remunerata.

ART. 27

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno due componenti. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
2. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, nella forma di resoconto sommario, da un componente della commissione incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.
3. Copia dei verbali delle adunanze delle commissioni sono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri Comunali.

CAPO VII

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 28

COMMISSIONI DI INDAGINE, POTERI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, su proposta del Sindaco o di almeno sette Consiglieri, può istituire, nel suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione espressa per alzata di mano, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Nella deliberazione istitutiva vanno determinati l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per la conclusione dei lavori.
2. Le commissioni di indagine, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, possono accedere, senza limitazione alcuna, agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti e rappresentanti del Comune e presentano al Consiglio comunale, nel termine fissato dal provvedimento istitutivo, le proprie conclusioni ed i risultati delle indagini eseguite che saranno inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
3. Ogni commissione di indagine è composta da tre Consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze consiliari che ricopre la carica di Presidente. La votazione avviene con voto limitato a uno e, a parità di voti, vengono eletti i più anziani di età.
4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche e sono valide quando sono presenti almeno due componenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione. Il verbale è redatto da un componente della commissione incaricato dal Presidente.
5. Il Consiglio Comunale preso atto della relazione della commissione, adotta, se del caso, i provvedimenti susseguenti.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali sono conservati nell'archivio comunale.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

ART. 29
COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale e la formulazione dell'ordine del giorno è disposta dal Sindaco.
2. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto o l'Organo di Controllo.

ART. 30
AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. Nell'avviso deve essere inoltre precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza si svolge in sessione ordinaria o straordinaria o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione, del Rendiconto di gestione, dello Statuto Comunale, dei regolamenti e dei piani territoriali ed urbanistici.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
6. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando vi siano motivi rilevanti ed indilazionabili.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce.

ART. 31
ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare, che costituisce l'ordine del giorno, è riportato nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
2. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno devono essere chiari e specifici, tali da consentire ai Consiglieri Comunali di individuarne con certezza l'oggetto.
3. Sono iscritti, per ultimo, nell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 41. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

ART. 32
AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA – MODALITÀ

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, viene notificato preferibilmente a mezzo di invio di una e-mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere.
2. In caso di impossibilità al recapito dell'e-mail, dovuta al malfunzionamento del sistema informatico, l'avviso verrà notificato al Consigliere Comunale da parte del messo comunale, nel domicilio eletto dal Consigliere. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa sarà effettuata presso la residenza anagrafica. Per i Consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune, la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
3. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. La variazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida ed operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.
4. A fronte della dichiarata impossibilità o difficoltà oggettiva dei consiglieri a ricevere o consultare la PEC, la notifica dell'avviso di convocazione sarà disposta con la consegna del medesimo al domicilio del Consigliere, a mezzo di messo comunale.
5. In questo caso il messo comunale rimette al Segretario Comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta notifica può avere forma di elenco comprendente i nominativi di più Consiglieri.
6. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra seduta non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio Comunale al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare l'avviso del rinvio con almeno ventiquattro ore di anticipo ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendo quelli presenti già informati.
7. Qualora, in relazione al numero o la complessità del contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno, si preveda la necessità di prosecuzione della seduta il giorno successivo o in altra data, questa può essere già indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 33
AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le adunanze di prima e di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri, per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione, e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, con le stesse modalità che sono previste per la convocazione del Consiglio.

ART. 34
ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'Albo pretorio on line lo

stesso giorno in cui viene notificato ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sessioni ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all' Albo pretorio on line almeno 24 ore prima della riunione.
3. Allo scopo di dare massima pubblicità alla seduta e favorire la partecipazione della popolazione, copia dell'ordine del giorno delle adunanze consiliari viene affissa anche nelle bacheche del Comune e può essere inviata:
 - a) agli organi d'informazione della stampa;
 - b) agli esercizi pubblici che si rendano disponibili ad esporlo al pubblico.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 35 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 36 ore prima dell'adunanza, ad eccezione degli argomenti di cui all'art. 30, comma 4°, che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza il termine di deposito è ridotto a 12 ore.
3. Gli atti depositati possono essere consultati dai Consiglieri nelle ore d'ufficio.

ART. 36 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Quando il Consiglio Comunale, per legge, per Statuto o per Regolamento, deve nominare, designare o incaricare Consiglieri Comunali in seno a determinati organi, istituzioni o commissioni, la cui votazione deve avvenire a scrutinio segreto, il Presidente prima di mettere in votazione l'argomento appena discusso, designa due Consiglieri, di cui uno di minoranza, se rappresentata, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede bianche, di formato tutte uguali, predisposte dalla segreteria comunale, nelle quali ciascun Consigliere Comunale scrive il nome di colui che intende scegliere. Nel caso di omonimia, nella scheda va indicata, oltre al nome e al cognome, anche la data di nascita.
3. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede al computo dei voti e proclama l'esito della votazione.
5. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri Comunali votanti, costituito dai Consiglieri Comunali presenti meno quelli astenuti.
6. In caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
7. Le nomine o le designazioni avvengono, di regola, con voto limitato ad un solo nominativo. Risulteranno validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva, prevista dalla legge, per la minoranza consiliare.

ART. 37 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco ai fini del calcolo del

quorum.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale il cui risultato è annotato a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsi quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, risulta, a seguito di nuovo appello nominale eseguito dal Segretario comunale, la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando su richiesta di un Consigliere accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per poter validamente deliberare, il Presidente dichiara deserta l'adunanza. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 38

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, fa seguito ad una riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri fra i quali è da computare il Sindaco. In tal caso il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e i termini previsti per la prima convocazione dall'art. 30 del regolamento.
4. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione qualora manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

ART. 39

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatori e con possibilità d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute (quorum strutturale) come pure per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale).

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 40

ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 41 del

regolamento.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze consiliari pubbliche.

ART. 41 ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando, ad avviso del Sindaco, vengono trattati argomenti, fatti e circostanze che comportano apprezzamento o richiedono valutazioni sulle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi; nel caso citato il Sindaco può anche stabilire il passaggio dell'adunanza in seduta segreta per permettere di continuare il dibattito. In quest'ultimo caso, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ART. 42 ADUNANZE INFORMALI O APERTE

1. Quando motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere opportuno, il Sindaco può convocare adunanze informali o aperte del Consiglio Comunale nei luoghi previsti dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse oltre ai Consiglieri Comunali, possono essere invitati dal Sindaco, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati che potranno portare il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrare al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze informali o aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, neppure in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV ORDINE DEI LAVORI

ART. 43 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio comunale, concluse le formalità preliminari, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di uno o più Consiglieri Comunali, qualora non ci siano opposizioni. In caso di opposizioni, il Consiglio Comunale decide a maggioranza di voti, senza discussione.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 44
DISCUSSIONE

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che chiedono di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione. Nella discussione valgono le norme contenute nell'art. 6 del presente regolamento.
2. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e dopo la eventuale replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
3. Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle dichiarazioni di voto, come previsto dall'art. 6, comma 7°, del presente regolamento.

ART. 45
TERMINE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta consiliare.

CAPO V
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLE ADUNANZE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 46
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
2. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume momentaneamente le funzioni di Segretario verbalizzante un Consigliere scelto dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.

ART. 47
IL VERBALE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni dallo stesso adottate.
2. Il verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione e il risultato della votazione. Da esso deve risultare quando la seduta ha avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Il Segretario per la redazione dei verbali può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica della voce; i supporti magnetici sono depositati agli atti, sono considerati parte integrante del verbale se richiamati nello stesso e sono accessibili a richiesta dei Consiglieri
4. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della seduta Consiliare sono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della chiusura della seduta.

6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
7. Non sono riportati nel verbale gli interventi non attinenti all'argomento posto all'ordine del giorno.
8. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.
9. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da non scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
10. Il verbale non sottoscritto dal Presidente dell'adunanza o dal Segretario Comunale è nullo.

ART. 48
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

1. I verbali dell'adunanza sono ordinati numericamente secondo l'ordine di discussione e sono, di norma, iscritti dal Sindaco, per l'approvazione, come primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, alla seduta successiva e sono dati per letti qualora non pervengano richieste di modifica o integrazioni.
2. Ogni Consigliere può richiedere modifiche ai verbali con le modalità di cui all'art. 15, commi 1°, 2° e 3°, del presente regolamento. Le richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende sia cancellato, inserito o modificato nel verbale. Non sono ammesse istanze presentate in altra forma. Non è ammesso rientrare in alcun modo nel merito dell'argomento già trattato.
3. Delle proposte di modifica o di integrazione approvate si prende atto nel verbale di deliberazione che viene adottato.

TITOLO IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 49
LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 50
DELIBERAZIONI. FORMA E CONTENUTO

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia atto di mero indirizzo politico – amministrativo deve essere acquisito, preventivamente, il parere previsto per legge. Detto parere deve essere inserito nella deliberazione.

ART. 51
REVOCA – MODIFICA

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di

provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, quando si accertano o si presentano fatti o circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

2. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Nel caso in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino danno a terzi per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 52 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni Consiliari sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Messo Comunale cura l'affissione delle deliberazioni e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 53 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa per alzata di mano.

CAPO II LE VOTAZIONI

ART. 54 MODALITA' E FORME DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, per alzata di mano. Il voto può essere espresso anche in forma segreta o per appello nominale.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sono prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve nominare, designare o incaricare Consiglieri Comunali in seno a determinati organi, istituzioni o commissioni.
3. Le deliberazioni che sono adottate dal Consiglio Comunale in seduta segreta, devono essere votate sempre a scrutinio segreto.
4. Alla votazione per appello nominale si procede soltanto nel caso della c.d. "mozione di sfiducia" contemplata dall'art. 52 del D. Lg.vo n. 267/2000 la cui votazione avviene per appello effettuato dal Segretario Comunale al quale i Consiglieri rispondono ad alta voce.

ART. 55 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera all'Albo Pretorio del Comune.
2. Copia del presente regolamento deve essere consegnato ai Capigruppo consiliari in carica e inviato, ogni volta, ad inizio di ogni mandato amministrativo, dopo la delibera di convalida, ai Capigruppo di minoranza.